

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA': EXTREMA RATIO

L'adottabilità deve essere l'ultimo rimedio

"In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, è il mezzo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del bambino, e impegna le strutture sociali in misure di sostegno, talora anche di particolare intensità, a favore del minore stesso e dei genitori, affinché, attraverso gli opportuni strumenti di aiuto, nel contesto d'origine possano realizzarsi i compiti di allevamento, di educazione e cura del minore." (Corte di Cassazione- Sezione I civile - sentenza 19-28 giugno 2006, n. 15011)

Genitori del bimbo sono, nel caso de quo, una coppia cui nel corso degli anni erano stati tolti ben quattro figli.

Il quinto, protagonista della vicenda, all'età di 6 mesi è affidato ad una famiglia con la quale è rimasto nel corso degli anni.

I genitori naturali si sono sempre opposti alla dichiarazione di adottabilità del figlio.

I giudici di merito in particolare imputavano loro l'eccessiva indigenza, nonché le cattive condizioni igieniche in cui vivevano, e il fatto che tale situazione non risultava mutata.

In sintesi, nella sentenza citata si afferma il principio secondo cui l'adottabilità deve essere l'ultimo rimedio all'abbandono e non certo uno strumento per assicurare condizioni di vita migliori di quelle che la famiglia naturale è in grado di offrire.

Nella specie la Cassazione rileva infatti come sia essenziale tentare di recuperare il nucleo d'origine, via preferenziale per un'equilibrata crescita del bambino.

In particolare, in relazione nello specifico alla povertà, le nuove disposizioni affermano che mai le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà può di per sé portare alla dichiarazione di adottabilità del minore.

L'articolo 1 della legge 184/1983 stabilisce infatti espressamente degli obblighi a carico dello Stato, delle regioni e degli enti locali i quali, nel caso in cui i genitori non siano in grado di prendersi cura materialmente dei figli, devono, nell'ambito delle proprie competenze, sostenerli.

Avv. Carlo Ioppoli - Matrimonialista -

www.avvocatoonlinea.com